

- (5) Al fine di garantire la proporzionalità, i casi in cui un operatore ha commesso un reato per grave negligenza e i casi in cui ha commesso un reato intenzionalmente dovrebbero pertanto dar luogo a periodi di diversa durata. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno stabilire norme che tengano conto dei fattori aggravanti e attenuanti nel calcolo del periodo di inammissibilità.
- (6) Al fine di garantire la proporzionalità, i reati commessi nell'arco di un periodo superiore a un anno dovrebbe tradursi in periodi di inammissibilità più lunghi.
- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 508/2014, una domanda presentata da un operatore per il sostegno del FEAMP, a norma del titolo V, capo II, dello stesso regolamento, è inammissibile per un periodo di almeno un anno se l'autorità competente ha accertato che tale operatore ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, solo i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2013 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità.
- (8) Al fine di garantire una tutela dell'ambiente efficace, qualora una domanda di un operatore sia inammissibile a causa dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbero essere inammissibili. Al fine di garantire la proporzionalità, è opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altri reati nel corso di tale periodo. Per lo stesso motivo, è inoltre opportuno che la reiterazione di un reato si traduca in periodi di inammissibilità più lunghi.
- (9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/288.
- (10) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del sostegno nell'ambito del FEAMP, ossia dal 1° gennaio 2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/288 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: "il periodo di inammissibilità").»

- 2) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso reati ambientali

1. Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili:

- a) per un periodo di 12 mesi se il reato è stato commesso per grave negligenza; oppure
- b) per un periodo di 24 mesi se il reato è stato commesso intenzionalmente.

